

# Revisione parziale RCim

## Norma proposta

### TITOLO I Principi Generali

**Campo d'applicazione** **Art. 1<sup>1</sup>** Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli spazi di proprietà del Comune adibiti all'inumazione dei defunti, come pure i requisiti tecnici e materiali dei feretri, delle urne cinerarie e delle modalità di inumazione e tumulazione.

**Vincoli operativi** **Art. 1a<sup>2</sup>** All'interno del cimitero possono operare unicamente aziende o imprese specializzate e autorizzate dal municipio.

**Definizioni** **Art. 1b<sup>2</sup>** Ai fini del presente regolamento si intende per:

- inumazione: sepoltura del feretro direttamente nel terreno (sepoltura ipogea);
- tumulazione: sepoltura del feretro in loculo, tomba o cappella con struttura rigida (muratura, cemento o materiale equivalente);
- ossario: struttura destinata ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni, specialmente in seguito a opere di spurgo;
- campo comune: area destinata ad accogliere le spoglie mortali in bare da sepoltura o le ceneri;
- tombe private (due posti): area adibita ad accogliere i feretri all'interno di loculi ipogei sovrapposti costituiti da una struttura rigida (muratura, cemento o materiale equivalente);
- tombe di famiglia (quattro posti): sono costituite da due tombe private contigue coperte da un monumento funerario unico;
- cappelle: manufatti edilizi, fuori terra o parzialmente sottoterra, dotati di uno spazio interno accessibile che contiene loculi, colombari, o sepolture ipogee.
- loculi cinerari: consistono in colombari dotati di più loculi destinati ad accogliere le urne cinerarie;
- loculi per feretri: consistono in colombari dotati di più loculi destinati ad accogliere il feretro
- feretro: bara destinata ad accogliere il defunto per l'inumazione o la tumulazione;
- rivestimento interno impermeabile: controcassa o fodera metallica (ad es. zinco) o altro materiale tecnicamente equivalente;
- urna cineraria: contenitore delle ceneri derivanti da cremazione.

**Autorità competente** **Art. 3<sup>1</sup>** <sup>1</sup>Il Municipio è l'Autorità competente per l'esecuzione delle norme del presente regolamento.

<sup>2</sup>Sono riservate le attribuzioni dell'Autorità cantonale.

## Norma attuale

**Art. 1** Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli spazi di proprietà del Comune adibiti all'inumazione dei defunti.

**NUOVO**

**NUOVO**

**Scopo**

**Autorità competente**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Municipio è l'Autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti la polizia mortuaria.

<sup>2</sup>Sono riservate le attribuzioni del medico delegato e dell'Autorità cantonale.

<sup>1</sup> Art. modificato con decisione CC ... ; in vigore dal ....

<sup>2</sup> Art. introdotto con decisione CC ... ; in vigore dal ....

TITOLO II  
Norme per la sepoltura

**Autorizzazione**            **Art. 7<sup>1</sup>** Ogni deposizione deve beneficiare preventivamente della relativa autorizzazione del Municipio.

**Diritto alla sepoltura**        **Art. 8<sup>1</sup>** <sup>1</sup>Nel cimitero sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:

- a. di persone morte nel territorio del Comune. Eccezione: persone decedute ospiti in istituto di cura o di casa per anziani;
- b. di persone domiciliate o attinenti del Comune;
- c. di persone fruanti del diritto di sepoltura in una tomba privata o di famiglia o in una cappella.

<sup>2</sup>Il Municipio può autorizzare, di volta in volta, la deposizione di salme, ceneri o ossa di altre persone laddove ricorrono motivi particolari.

**Modalità**                    **Art. 9<sup>1</sup>** <sup>1</sup>La deposizione può avvenire:

- a. mediante inumazione della salma, delle ossa o delle ceneri nel campo comune, nell'ossario, nelle tombe o nelle cappelle;
- b. mediante inserimento delle ceneri nei loculi cinerari o tumulazione della salma nei loculi per feretri.

<sup>2</sup>Tutte le deposizioni devono essere fatte di giorno.

**Feretri requisiti generali**        **Art. 10<sup>1</sup>** <sup>1</sup>Ogni inumazione deve avvenire mediante feretro, salvo i casi di cremazione.

<sup>2</sup>Il feretro deve garantire:

- a) dignità e decoro del defunto;
- b) adeguata resistenza meccanica per il trasporto e la sepoltura;
- c) rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali.

<sup>3</sup>È vietato l'uso di feretri costruiti con materiali non idonei alla sepoltura, suscettibili di compromettere la decomposizione naturale o la stabilità delle strutture cimiteriali.

**Feretri per inumazioni**        **Art. 10a<sup>2</sup>** <sup>1</sup>Per l'inumazione nel campo comune è ammesso esclusivamente l'uso di feretri in legno.

<sup>2</sup>Il legno deve essere di tipo naturale, non trattato con vernici, impregnanti o sostanze non biodegradabili che possano ostacolare il processo di decomposizione.

<sup>3</sup>Non sono ammessi feretri in metallo, materiali plastici, compositi o con rivestimenti impermeabili integrali.

<sup>4</sup>Eventuali elementi decorativi devono essere in materiali biodegradabili.

<sup>5</sup>Per le salme provenienti da fuori Comune racchiuse in casse metalliche o di legno duro dev'essere effettuata la sostituzione della cassa a norma dei precedenti capoversi e secondo le direttive di un medico di fiducia incaricato dal Municipio.

**Autorizzazione**            **Art. 7** Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

**Diritto alla sepoltura**        **Art. 8** <sup>1</sup>Nel cimitero sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:

- a. di persone morte nel territorio del Comune. Eccezione: persone decedute ospiti in istituto di cura o di casa per anziani;
- b. di persone domiciliate o attinenti del Comune;
- c. di persone fruanti del diritto di sepoltura in una tomba di famiglia.

<sup>2</sup>Il Municipio può autorizzare, di volta in volta, la sepoltura di salme, ceneri o ossa di altre persone laddove ricorrono motivi particolari.

**Modalità**                    **Art. 9** <sup>1</sup>La disposizione può avvenire:

- a. mediante inumazione della salma, delle ossa o delle ceneri nel campo comune, nell'ossario, nelle tombe o nelle cappelle;
- b. mediante inserimento delle ceneri nei cinerari o della salma nei colombari.

<sup>2</sup>Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno.

**Feretri a. materiale**            **Art. 10** <sup>1</sup>Per le inumazioni nel campo comune è d'obbligo l'uso della sola cassa di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm.

<sup>2</sup>Per l'occupazione di loculi è obbligatorio l'uso di casse in legno con rivestimento interno in zinco munito di valvola di sicurezza; il feretro dovrà poggiare su una bacinella in zinco.

<sup>3</sup>Per l'inumazione nelle tombe è obbligatorio il rivestimento interno del feretro in zinco, munito di valvola di sicurezza.

<sup>4</sup>Per le salme provenienti da fuori Comune racchiuse in casse metalliche o di legno duro dev'essere effettuata la sostituzione della cassa a norma dei precedenti capoversi e secondo le direttive del medico delegato.

<sup>5</sup>Il Municipio si riserva il controllo per mezzo di un incaricato.

**NUOVO**

**Feretri per tumulazione**

**Art. 10b<sup>2</sup>** <sup>1</sup>La tumulazione in strutture rigide (loculi, tombe di famiglia, cappelle) richiede l'utilizzo di feretri idonei a garantire la tenuta igienico-sanitaria nel tempo.

<sup>2</sup>Il feretro deve essere costituito da:

- a) una cassa esterna in legno;
- b) un rivestimento interno impermeabile in metallo (ad es. zinco) o materiale tecnicamente equivalente, dotato di sistema di compensazione della pressione.

<sup>3</sup>Il rivestimento interno deve essere saldato o sigillato secondo le regole dell'arte.

<sup>4</sup>In casi particolari, il Municipio può autorizzare soluzioni tecniche equivalenti, purché garantiscano un livello di protezione igienica non inferiore.

**Urne cinerarie**

**Art. 12<sup>1</sup>** <sup>1</sup>Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del o dei defunti, devono contenere solo le ceneri o, in cassette di legno, i resti mortali ridotti a scheletro.

<sup>2</sup>Possono essere depositate in ogni settore del cimitero.

<sup>3</sup>Se depositate nel campo comune, le ceneri dovranno essere racchiuse in una cassetta che soddisfi i requisiti di cui all'art. 10a<sup>3</sup>.

**Esumazioni straordinarie**

**Art. 14<sup>1</sup>** <sup>1</sup>Riservato l'intervento dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza l'autorizzazione dell'Ufficio di sanità, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

<sup>2</sup>L'autorizzazione dev'essere chiesta al Dipartimento dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

<sup>3</sup>Le esumazioni autorizzate devono aver luogo alla presenza di un medico di fiducia incaricato dal Municipio.<sup>3</sup>

**TITOLO IV  
Suddivisione del cimitero e  
Norme di utilizzazione**

**Suddivisione**

**Art. 16<sup>1</sup>** <sup>1</sup>L'area del cimitero è suddivisa come segue:

- a) campo comune per sepoltura di feretri,
- b) campo comune per sepoltura di urne cinerarie,
- c) loculi cinerari piccoli (max 3 urne),
- d) loculi cinerari grandi (max 8 urne),
- e) loculi per feretri
- f) tombe private e/o di famiglia,
- g) cappelle,
- h) cappella comunale,
- i) camera ardente,
- j) ossario,
- k) ampliamento futuro cimitero.

<sup>2</sup>Il Municipio tramite l'Ufficio tecnico comunale tiene aggiornati i relativi piani.

**NUOVO****Urne cinerarie**

**Art. 12<sup>1</sup>** <sup>1</sup>Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del o dei defunti, devono contenere solo le ceneri o, in cassette di legno, i resti mortali ridotti a scheletro.

<sup>2</sup>Possono essere depositate in ogni settore del cimitero.

**Esumazioni straordinarie**

**Art. 14<sup>1</sup>** <sup>1</sup>Riservato l'intervento dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza l'autorizzazione del Dipartimento delle Opere Sociali, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

<sup>2</sup>L'autorizzazione dev'essere chiesta al Dipartimento dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

<sup>3</sup>Le esumazioni autorizzate devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

**Suddivisione**

**Art. 16<sup>1</sup>** <sup>1</sup>L'area del cimitero è suddivisa nei seguenti settori:

- A-B-C campo comune per sepolture di feretri,
- C1 campo comune per sepoltura di urne cinerarie,
- D-E cinerari,
- F-G-H loculi,
- I-L-M-N-O tombe,
- P-Q cappelle,
- R cappella comunale,
- S camera ardente,
- T ossario,
- U ampliamento futuro cimitero.

<sup>2</sup>I relativi piani sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale.

<sup>3</sup> Cpv. modificato con decisione CC ... ; in vigore dal ....

<b>Durata della concessione</b>	<p><b>Art. 17<sup>1</sup></b> <sup>1</sup>La concessione non costituisce diritto di proprietà, ma è limitata al solo diritto d'uso per la durata contrattuale.</p> <p><sup>2</sup>La durata della concessione in tutti i settori del cimitero, escluso il campo comune non soggetto a concessione, è di 50 anni, rinnovabile per periodi di 30 anni.</p> <p><sup>3</sup>La concessione decorre a partire dal rilascio dell'autorizzazione.</p> <p><sup>4</sup>Ottenuta la concessione, l'attribuzione del loculo cinerario, del loculo per feretro o della tomba, avverrà unicamente al momento della deposizione.</p> <p><sup>5</sup>Nessuna cessione può essere fatta senza il consenso scritto del Municipio.</p>	<b>Durata della concessione</b>	<p><b>Art. 17</b> <sup>1</sup>La concessione non costituisce diritto di proprietà, ma è limitata al solo diritto d'uso per la durata contrattuale.</p> <p><sup>2</sup>La durata della concessione in tutti i settori del cimitero, escluso il campo comune non soggetto a concessione, è di 50 anni, rinnovabile per periodi di 30 anni.</p> <p><sup>3</sup>La concessione decorre a partire dal rilascio dell'autorizzazione.</p> <p><sup>4</sup>Ottenuta la concessione, l'attribuzione del cinerario, colombario o della tomba, avverrà unicamente al momento della deposizione.</p> <p><sup>5</sup>Nessuna cessione può essere fatta senza il consenso scritto del Municipio.</p>
<b>Attribuzione delle concessioni</b>	<p><b>Art. 18<sup>1</sup></b> <sup>1</sup>Le concessioni sono rilasciate tenuto conto dei posti effettivamente disponibili al momento della deposizione.</p> <p><sup>2</sup>In caso di scarsa disponibilità il Municipio può negare la concessione di tombe di famiglia a favore di tombe private, come pure la concessione di loculi contigui a favore di loculi singoli.</p>	<b>Attribuzioni delle concessioni</b>	<p><b>Art. 18</b> <sup>1</sup>È autorizzata la concessione di una sola tomba, che può contenere 2 salme sovrapposte.</p> <p><sup>2</sup>Per le preesistenti cappelle e tombe a 4 o più posti, il Municipio deciderà di volta in volta sia le modalità di attribuzione, sia le relative condizioni finanziarie.</p> <p><sup>3</sup>È possibile la concessione di due loculi contigui determinabili dopo la deposizione del primo defunto.</p>
<b>Posa di fiori su cinerari e colombari</b>	<p><b>Art. 23<sup>1</sup></b> <sup>1</sup>Sulle lapidi dei loculi cinerari e dei loculi per feretri i fiori devono essere collocati negli appositi vasi.</p> <p><sup>2</sup>È facoltà del Comune di provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettano il decoro del luogo.</p>	<b>Posa di fiori su cinerari e colombari</b>	<p><b>Art. 23</b> <sup>1</sup>Sulle lapidi dei cinerari e loculi i fiori devono essere collocati negli appositi vasi.</p> <p><sup>2</sup>È facoltà del Comune di provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettano il decoro del luogo.</p>
<b>Cerimonie funebri</b>	<p><b>Art. 25<sup>1</sup></b> <sup>1</sup>I funerali avvengono, di regola, nei giorni feriali tra le ore 09.00 e le 16.00.</p> <p><sup>2</sup>La formazione di cortei funebri è in principio ammessa unicamente a partire dal piazzale antistante la sede della Scuola elementare; l'accompagnamento dal domicilio deve avvenire in forma privata.</p>	<b>Cerimonie funebri</b>	<p><b>Art. 25</b> <sup>1</sup>I funerali avvengono, di regola, nei giorni feriali tra le ore 09.00 e le 16.00.</p> <p><sup>2</sup>La formazione di cortei funebri è in principio ammessa unicamente a partire dal piazzale antistante la casa comunale; l'accompagnamento dal domicilio deve avvenire in forma privata.</p>
<b>Camera mortuaria</b>	<p><b>Art. 26<sup>1</sup></b> <sup>1</sup>La camera mortuaria è destinata ad accogliere le salme in attesa dell'inumazione.</p> <p><sup>2</sup>Il permesso per l'uso della stessa è rilasciato dal Municipio.</p> <p><sup>3</sup>Il municipio disciplina in via di ordinanza le condizioni e le tasse di utilizzo, ritenuto un minimo di Fr. 20.- e un massimo di Fr. 100.-.</p>	<b>Camera mortuaria</b>	<p><b>Art. 26</b> <sup>1</sup>La camera mortuaria è destinata ad accogliere le salme in attesa dell'inumazione.</p> <p><sup>2</sup>Il permesso per l'uso della stessa è rilasciato dal Municipio.</p>
<b>Ossario</b>	<p><b>Art. 27</b> Abrogato<sup>4</sup>.</p>	<b>Ossario</b>	<p><b>Art. 27</b> L'ossario riceve i resti mortali ridotti in scheletro, specialmente in seguito a opere di spurgo.</p>

<sup>4</sup> Art. abrogato con decisione CC ...del ...

TITOLO V  
Norme Edilizie

Iscrizioni

**Art. 30** Abrogato<sup>4</sup>.

Loculi cinerari e per feretri

**Art. 34<sup>1</sup>** <sup>1</sup>Per i loculi cinerari e i loculi per feretri è prescritta la posa di una lastra in marmo con l'iscrizione delle generalità del defunto.

<sup>2</sup>Decorazioni in metallo (crocifissi, portafiori, iscrizioni, ecc.) devono essere saldamente assicurate al monumento.

<sup>3</sup>È permessa la posa di un portafiori in metallo di tipo uniforme, come pure l'applicazione di fotografie in materiale indelebile.

TITOLO VI  
Tasse e Disposizioni finanziarie

Tasse

**Art. 37<sup>1</sup>** <sup>1</sup>Le autorizzazioni alla sepoltura nei campi comuni e le concessioni sono soggette alle seguenti tasse:

- a. campo comune per sepolture di feretri: da fr. 70.- a fr. 250.-;
- b. campo comune per sepolture di urne cinerarie: da fr. 40.- a fr. 200.-;
- c. loculi cinerari piccoli (max 3 urne): da fr. 700.- a fr. 1'300.-;
- d. loculi cinerari grandi (max 8 urne): da fr. 1'400.- a fr. 2'600.-;
- e. loculi per feretri: da fr. 1'500.- a fr. 3'000.-;
- f. tomba privata (2 posti): da fr. 9'000.- a fr. 12'000.-;
- g. cappelle: occupazione sedime da fr./mq 2'000.- a fr./mq 4'000.-.

<sup>2</sup>Il rinnovo di concessioni è soggetto al pagamento di una tassa pari al 50% della tassa di concessione del terreno secondo il tariffario in vigore al momento dell'istanza.

<sup>3</sup>La tumulazione provvisoria in loculi per feretri è soggetta alla seguente tassa: per i primi 3 mesi e per ogni mese successivo da fr. 120.- a fr. 400.-. Dopo l'uso, se incisa o rovinata, sarà inoltre fatturato il costo della lapide.

<sup>4</sup>La deposizione provvisoria in loculi cinerari è soggetta alla seguente tassa: per i primi 3 mesi e per ogni mese successivo da fr. 70.- a fr.130.-. Dopo l'uso, se incisa o rovinata, sarà inoltre fatturato il costo della lapide.

<sup>5</sup>Concessioni rilasciate nei casi di cui al cpv. 2 dell'art. 8 soggiacciono al pagamento di una soprattassa del 50%.

<sup>6</sup>La tassa per la posa di monumenti è:

- in campi comuni da fr. 30.- a fr. 150.-;
- in campi per tombe da fr. 50.- a fr. 200.-.

<sup>7</sup>In casi particolari, nei campi comuni, il Municipio può derogare dall'obbligo di applicare le tasse previste.

Iscrizioni

**Art. 30** <sup>1</sup>Tutte le iscrizioni su cinerari e colombari devono essere incise su pietra.

<sup>2</sup>Decorazioni in metallo (crocifissi, portafiori, ecc.) dovranno essere saldamente assicurate al monumento.

<sup>3</sup>È permessa l'applicazione di fotografie in materiale indelebile.

Loculi e cinerari

**Art. 34** <sup>1</sup>Per i loculi e i cinerari è prescritta la posa di una lastra in marmo con l'iscrizione delle generalità del defunto.

<sup>2</sup>È permessa la posa di un portafiori in metallo di tipo uniforme.

Tasse

**Art. 37** <sup>1</sup>Le autorizzazioni alla sepoltura nei campi comuni e le concessioni sono soggette alle seguenti tasse:

- |           |  |
|-----------|--|
| A-B-C     | campo comune per sepolture di feretri: da fr. 50.- a fr. 200.-;  |
| C1        | campo comune per sepolture di urne cinerarie: da fr. 30.- a fr. 150.-;   |
| D-E       | cinerari: da fr. 500.- a fr. 1'000.-;  |
| F-G-H     | colombari: da fr. 1'200.- a fr. 2'500.-;   |
| I-L-M-N-O | tombe: - occupazione sedime da fr./mq 500.- a fr./mq 1'000.-,<br>- tomba a 2 posti da fr. 6'000.- a fr. 8'000.-; |
| P-Q       | cappelle: occupazione sedime da fr./mq 500.- a fr./mq 1'000.-.   |

<sup>2</sup>Il rinnovo di concessioni è soggetto al pagamento di una tassa pari al 50% della tassa di concessione del terreno secondo il tariffario in vigore al momento dell'istanza.

<sup>3</sup>L'inumazione provvisoria in colombari è soggetta alla seguente tassa: per i primi 3 mesi e per ogni mese successivo da fr. 100.- a fr. 300.-. Dopo l'uso, se incisa o rovinata, sarà inoltre fatturato il costo della lapide.

<sup>4</sup>L'inumazione provvisoria in cinerari è soggetta alla seguente tassa: per i primi 3 mesi e per ogni mese successivo da fr. 50.- a fr.100.-. Dopo l'uso, se incisa o rovinata, sarà inoltre fatturato il costo della lapide.

<sup>5</sup>Concessioni rilasciate nei casi di cui al cpv. 2 dell'art. 8 soggiacciono al pagamento di una soprattassa del 50%.

<sup>6</sup>La tassa per la posa di monumenti è:

- in campi comuni da fr. 20.- a fr. 100.-;
- in campi per tombe da fr. 30.- a fr. 150.-.

<sup>7</sup>In casi particolari, nei campi comuni, il Municipio può derogare dall'obbligo di applicare le tasse previste.

TITOLO VII  
**Disposizioni transitorie e finali**

<b>Diritto sussidiario</b>	<b>Art. 42<sup>1</sup></b> Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del diritto federale, cantonale e le norme tecniche generalmente riconosciute in materia di polizia mortuaria.	<b>Norma transitoria</b>	<b>Art. 42</b> <sup>1</sup> Le concessioni e autorizzazioni esistenti mantengono la loro validità fino alla definitiva scadenza, ritenuta una durata minima di anni 50.  <sup>2</sup> Le concessioni e autorizzazioni a tempo indeterminato o senza scadenza determinabile decadono il primo gennaio 2000, data in cui potrà essere richiesto il rinnovo.
<b>Disposizione abrogativa</b>	<b>Art. 43</b> Il presente regolamento abroga il regolamento del cimitero comunale del 20 marzo 1972 e successive modificazioni.	<b>Disposizione abrogativa</b>	<b>Art. 43</b> Il presente regolamento abroga il regolamento del cimitero comunale del 20 marzo 1972 e successive modificazioni.
<b>Entrata in vigore</b>	<b>Art. 43<sup>1</sup></b> <sup>1</sup> Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Art. 44</b> <sup>1</sup> Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.  <sup>2</sup> Il Municipio stabilisce la data dell'entrata in vigore dopo la ratifica di cui al cpv. 1. <sup>1)</sup>